



## **Piano di previdenza OBLIGAplan della Cassa pensioni BonAssistus**

**Valido a partire dal 1° gennaio 2024**

# Sommario

## 1. Disposizioni generali

- 1.1 Salario assicurato
- 1.2 Accrediti di vecchiaia

## 2. Finanziamento

- 2.1 Contributi

## 3. Prestazioni

- 3.1 Prestazioni assicurate e informazioni per gli assicurati
- 3.2 Prestazioni di vecchiaia
- 3.3 Pensione d'invalidità e capitale d'invalidità
- 3.4 Rendita per coniugi / Pensione per il convivente
- 3.5 Pensione per orfani
- 3.6 Capitale pagabile in caso di morte

## 4. Disposizioni particolari

- 4.1 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno / Obbligo d'informazione

## 5. Supplemento

- 5.1 Somma di riscatto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sulla previdenza
- 5.2 Oneri a pagamento

## 1. Disposizioni generali

### 1.1 Salario assicurato

#### 1.1.1 *Deduzione di coordinamento*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 4 paragrafo 3)

La deduzione di coordinamento corrisponde alla deduzione di coordinamento prevista dalla LPP.

### 1.2 Accrediti di vecchiaia

#### 1.2.1 *Ammontare degli accrediti di vecchiaia*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 5 paragrafo 2)

Gli accrediti di vecchiaia in valori percentuali del salario assicurato corrispondono ai contributi di risparmio versati dagli assicurati e dall'impresa conformemente a quanto specificato nel paragrafo 2.1.1. Sono definiti nei termini seguenti:

Età dell'assicurato	Accredito di vecchiaia in % del salario assicurato
25 – 34	7.00
35 – 44	10.00
45 – 54	15.00
55 – 65	18.00
65 - 70	7.00

L'età di un assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita. Una volta raggiunta l'età pensionabile (cfr. art. 6 cpv. 6 e art. 6 cpv. 3 lett. a), si applica l'accredito di vecchiaia per la fascia di età 65 – 70 anni.

#### 1.2.2 *Proseguimento dell'avere di vecchiaia in caso d'invalidità totale*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 5 paragrafo 4)

Alla base del proseguimento dell'avere di vecchiaia si pone l'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP nel momento in cui inizia il diritto a una pensione d'invalidità. Gli accrediti di vecchiaia sono definiti conformemente a quanto specificato nel paragrafo 1.2.1.

L'avere di vecchiaia viene remunerato con il tasso d'interesse minimo previsto dall'art. 12 dell'OPP2.

## 2. Finanziamento

### 2.1 Contributi

#### 2.1.1 *Ammontare dei contributi*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 6 paragrafo 1)

Ogni anno, gli assicurati e l'impresa versano i seguenti contributi che vengono calcolati in valori percentuali del salario assicurato e in base all'età raggiunta:

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Totale	
	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa
18 – 24	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00
25 – 34	3.50	3.50	1.00	1.00	4.50	4.50
35 – 44	5.00	5.00	1.00	1.00	6.00	6.00
45 – 54	7.50	7.50	1.00	1.00	8.50	8.50
55 – 65	9.00	9.00	1.00	1.00	10.00	10.00
65 - 70	3.50	3.50	-	-	3.50	3.50

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita. Il passaggio al livello contributivo superiore avviene il 1° gennaio dell'anno successivo, per cui al raggiungimento dell'età pensionabile (cfr. art. 6 cpv. 6 e art. 6 cpv. 3 lett. a) si applica il livello contributivo relativo alla fascia di età 65 – 70.

In caso di mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato secondo quanto previsto nell'art. 6 paragrafo 6 del Regolamento sulla previdenza, l'assicurato paga anche i contributi dell'impresa sull'ipotetico salario assicurato.

### **3. Prestazioni**

#### **3.1 Prestazioni assicurate e informazioni per gli assicurati**

##### **3.1.1 Tipologia di prestazioni**

Il Piano di previdenza OBLIGApian prevede, oltre alle prestazioni di cui all'art. 8 paragrafo 1 del Regolamento sulla previdenza, anche un capitale d'invalidità.

#### **3.2 Prestazioni di vecchiaia**

##### **3.2.1 Ammontare della rendita per figli di pensionati**

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 9 paragrafo 6)

La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della pensione di vecchiaia percepita.

#### **3.3 Pensione d'invalidità**

##### **3.3.1 Ammontare della pensione d'invalidità totale**

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 10 paragrafo 5)

L'ammontare della pensione d'invalidità totale corrisponde all'ammontare della rendita d'invalidità secondo quanto specificato nell'art. 24 LPP.

##### **3.3.2 Capitale d'invalidità**

Se l'avere di vecchiaia sancito dal Regolamento supera l'avere di vecchiaia previsto dall'art. 15 LPP, l'assicurato in caso d'invalidità percepisce la differenza sotto forma di capitale d'invalidità. In presenza d'invalidità parziale vale la gradualità specificata nell'art. 10 paragrafo 4 del Regolamento sulla previdenza.

##### **3.3.3 Ammontare della rendita per figli di invalidi**

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 10 paragrafo 7)

La rendita per figli ammonta al 20% della pensione d'invalidità percepita.

#### **3.4 Rendita per coniugi / Pensione per il convivente**

##### **3.4.1 Ammontare della rendita per coniugi**

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 11 paragrafo 2)

La rendita per coniugi ammonta al 60% della pensione d'invalidità o vecchiaia corrente o, più precisamente, assicurata ai sensi del paragrafo 3.3.1 al momento del decesso.

### **3.5 Pensione per orfani**

#### **3.5.1 *Ammontare della pensione per orfani***

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 12 paragrafo 3)

La pensione per orfani ammonta per ciascun orfano al 20% della pensione d'invalidità o vecchiaia corrente o, più precisamente, assicurata ai sensi del paragrafo 3.3.1 al momento del decesso.

### **3.6 Capitale pagabile in caso di morte**

#### **3.6.1 *Ammontare del capitale pagabile in caso di morte per un assicurato attivo***

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 13 paragrafo 2)

Se l'aver di vecchiaia sancito dal Regolamento sulla previdenza supera al momento del decesso l'aver di vecchiaia previsto dall'art. 15 LPP, viene corrisposta la differenza sotto forma di capitale pagabile in caso di morte.

## **4. Disposizioni particolari**

### **4.1 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno / Obbligo d'informazione**

#### **4.1.1 *Riduzione dell'aver di vecchiaia in caso di prelievo anticipato e costituzione in pegno***

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 24 paragrafo 7)

In caso di prelievo anticipato viene ridotto dell'importo corrisposto anticipatamente dapprima l'eventuale aver di vecchiaia disponibile nel KADERplan e solo in seguito (qualora necessario) l'aver di vecchiaia del Piano di previdenza OBLIGApian.

## 5. Supplemento

### 5.1 Somma di riscatto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sulla previdenza

#### 5.1.1 Possibile somma di riscatto

L'ammontare della somma di riscatto supplementare corrisponde tutt'al più all'importo massimo specificato nella seguente tabella, detratto l'aver di vecchiaia disponibile al momento del riscatto

Età	Massima somma di riscatto possibile in valori percentuali del salario assicurato
25	7.0%
26	14.1%
27	21.4%
28	28.9%
29	36.4%
30	44.2%
31	52.0%
32	60.1%
33	68.3%
34	76.6%
35	88.2%
36	99.9%
37	111.9%
38	124.2%
39	136.7%
40	149.4%
41	162.4%
42	175.6%
43	189.1%
44	202.9%
45	222.0%
46	241.4%
47	261.3%
48	281.5%
49	302.1%
50	323.2%
51	344.6%
52	366.5%
53	388.8%
54	411.6%
55	437.8%
56	464.6%
57	491.9%
58	519.7%
59	548.1%
60	577.1%
61	606.6%
62	636.8%
63	667.5%
64	698.9%
65	730.8%

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita.

Per il conteggio è determinate il salario assicurato al momento del riscatto.

## 5.2 Oneri a pagamento

### 5.2.1 *Costi legati all'incasso dei contributi*

Con l'inoltro della domanda di esecuzione, un tasso del 5% sarà dovuto a partire dalla scadenza della fattura dei contributi, conformemente al CO.

Inoltre, le spese seguenti sono addebitate alla società affiliata (escl. spese amministrative come spese di esecuzione e giudiziarie):

• 1° sollecito	CHF	20
• 2° sollecito	CHF	50
• 3° sollecito (raccomandata)	CHF	100
• Domanda di esecuzione	CHF	200
• Domanda di rigetto dell'opposizione	CHF	400
• Ricorso	CHF	800
• Domanda di prosecuzione dell'esecuzione	CHF	200
• Domanda di fallimento	CHF	400

### 5.2.2 *Costi legati allo scioglimento del contratto di affiliazione*

In relazione allo scioglimento del contratto di affiliazione, all'azienda affiliata vengono addebitati i seguenti costi:

• Scioglimento del contratto di affiliazione con passaggio a un'altra istituzione previdenziale (senza liquidazione parziale)	CHF	200
• Scioglimento del contratto di affiliazione con passaggio a un'altra istituzione previdenziale (con liquidazione parziale, senza piano di ripartizione individuale)	CHF	400
• Scioglimento del contratto di affiliazione con passaggio a un'altra istituzione previdenziale (con liquidazione parziale, con piano di ripartizione individuale)	CHF	600 +pP*

\*pP: per persona assicurata, CHF 20 supplementari, ma al massimo CHF 400